

SEZIONE C

ORGANI COLLEGIALI E ALTRI ORGANISMI OPERANTI artt. 37-67

Premessa

Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione dell'attività scolastica a livello territoriale e di singola Istituzione scolastica. Sono composti dai rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in Organi collegiali territoriali ed Organi collegiali scolastici. Gli Organi collegiali della scuola sono gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

- Riferimenti normativi fondamentali ed essenziali sono:
- D.P.R. 31/1974
- Il D. lgs 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*)
- D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia della Istituzioni scolastiche*)
- Legge n. 53 del 28 marzo 2003 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*)
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*)
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*)
- D.lgs n.66 del 13 aprile 2017 (*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità*)

Art. 37 Disposizioni generali

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data di riunione. In deroga a tale preavviso la convocazione deve contenere la dicitura: "a carattere di urgenza".

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.

Ciascuno degli Organi collegiali opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai sensi dell'

art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994 sono ORGANI COLLEGIALI operanti nelle scuole secondarie di ii grado :

A) il Consiglio di Istituto: composto da tutte le componenti della scuola, docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, (di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti), presieduto da un rappresentante della componente genitoriale, eletto dal consiglio;

B) Il Collegio dei Docenti : composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico - presieduto dal Dirigente scolastico;

C) il Consiglio di classe: formato da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio (il coordinatore).

Pagina | 1

Il Consiglio di Istituto

Art. 38 Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di Bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle relative attività istituzionali. Esso in particolare su proposta del Dirigente scolastico:

- definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento;
- definisce gli indirizzi generali del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e lo adotta.
- approva il Bilancio annuale e il Conto consuntivo e stabilisce i criteri generali circa l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico, per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari allo svolgimento dei fini istituzionali della scuola;
- delibera il Regolamento d'Istituto;
- indica i criteri generali: per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle medesime, per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il coordinamento dei Consigli di classe;
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali e a iniziative territoriali previste da accordi di rete anche con altre scuole;
- stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal PTOF, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione;
- approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite didattiche e viaggi d'istruzione e all'Alternanza scuola lavoro (ASL);
- delibera le iniziative dirette alla salute psico-fisica e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- approva la partecipazione della scuola:
 - ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di interesse comune che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole associate in rete, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale,

- a consorzi pubblici (Regioni ed Enti Locali) e privati, ad associazioni temporanee di scopo per assolvere compiti istituzionali coerenti con il PTOF e per l'acquisizione dei servizi e beni che facilitano lo svolgimento dei compiti di carattere formativo,
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti e, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità del Bilancio.

Art. 39 Composizione e durata del Consiglio d'Istituto

Nel nostro Liceo, con popolazione studentesca superiore ai 500 alunni, i componenti sono 19 membri così ripartiti:

- 8 rappresentanti del personale docente,
- 2 rappresentanti del personale Amministrativo-tecnico-ausiliare,
- 4 rappresentanti dei genitori,
- 4 rappresentanti degli studenti.

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto tra la componente genitoriale. Ogni tre anni si provvede al suo rinnovo.

Art. 40 Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli alunni (art. 2 D.L. 28 maggio 1975, art. 10 CM n. 105 del 1975, art. 49 O.M. n. 215 del 1991, art. 8 D.Lgs n. 297 del 1994). L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano.

Può anche essere eletto un Vicepresidente che ne fa le veci, in caso di impedimento o assenza.

Art. 41 Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio; svolge tutte le iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e sollecita la realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- convoca il Consiglio,
- presiede i lavori,
- adotta i provvedimenti per il regolare svolgimento delle riunioni,
- esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della scuola,
- firma i verbali.

In mancanza del Presidente o in caso di un suo impedimento il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 42 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 1 docente, 1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliare, da 1 genitore e da 1 studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che ha funzioni di Segretario.

La Giunta Esecutiva esegue le deliberazioni del Consiglio. La Giunta è anche un organo propositivo del Consiglio e in quanto tale è assicurata alla Giunta libertà di iniziativa preparando l'ordine del giorno

della seduta dello stesso Consiglio, attenendosi a quanto emerso nelle precedenti riunioni del Consiglio.

La Giunta non ha poteri deliberanti, nemmeno in casi di urgenza.

Il Consiglio non può delegare alla Giunta il proprio potere deliberante.

Art. 43 Le Commissioni di Lavoro

Pagina | 3

Il Consiglio può decidere di costruire al proprio interno, per materie di particolare rilievo ed importanza, delle Commissioni di Lavoro.

Le Commissioni di Lavoro non hanno potere decisionale, svolgono le loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 44 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto è convocato di norma dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso o cinque Consiglieri ne ravvisino la necessità o l'urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta da i due terzi dei Consigli di Classe o da un terzo del Collegio dei Docenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno.

È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste; la convocazione comunque non può essere rinviata oltre i dieci giorni dalla data indicata dalla richiesta.

La lettera di convocazione dovrà essere diramata a cura dell'Ufficio di Segreteria ai membri del Consiglio, dovrà contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della convocazione.

Art. 45 Ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta, e deve contenere gli argomenti proposti dai singoli Consiglieri o dagli organi in cui al precedente articolo.

Anche dopo l'invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può aggiungere altri argomenti, dandone comunque comunicazione, entro ventiquattro ore dalla data prefissata per la riunione.

È facoltà del Presidente e di ogni Consigliere proporre al Consiglio, immediatamente prima della seduta, altri argomenti da inserire all'ordine del giorno, nel caso tali argomenti comportino deliberazioni del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno può avere luogo se la proposta viene approvata da almeno due terzi dei Consiglieri presenti. Tutti i Consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno presso l'Ufficio della Segreteria.

Art. 46 Le sedute

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti del Consigli d'Istituto, senza diritto di parola.

Il Presidente, sentito il Consiglio, stabilisce in relazione allo spazio, il numero delle persone che possono assistere alle sedute pubbliche.

Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non permette l'ordinato svolgimento dei lavori, sentito il Consiglio, ha facoltà di:

- allontanare coloro che disturbano,
- sospendere la seduta,
- proseguire la seduta in forma non pubblica

La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri.

Quando nell'ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la seduta avviene in forma non pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato. Pagina | 4

Il Consiglio di Istituto, il Presidente e la Giunta possono invitare alle sedute del Consiglio rappresentanti degli Organi Collegiali, rappresentanti degli Enti Locali ed esperti ogni qualvolta siano posti in discussione argomenti che li coinvolgono direttamente o qualora detti rappresentanti chiedono di presentare al Consiglio questioni inerenti la loro categoria. Nella convocazione del Consiglio deve essere fatta esplicita menzione dell'invito effettuato.

Il Presidente del Consiglio di Istituto ha il compito di regolare la discussione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno. Non viene posto alcun limite temporale alla durata degli interventi, tuttavia le sedute del Consiglio non possono superare la durata delle tre ore. Trascorso tale termine, senza che siano stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta e comunica la data di una nuova riunione che dovrà avere luogo entro sette giorni successivi, e sarà finalizzata all'esaurimento della discussione dell'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, trascorsa mezz'ora dall'ora di convocazione, constatata la mancanza del numero legale (metà più uno dei membri) il Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione nell'Albo, del verbale della seduta non effettuata. Con i nominativi dei Consiglieri assenti e presenti.

Art. 47 Votazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto è espresso in forma palese per alzata di mano, tranne che nei casi in cui l'argomento di discussione si riferisca a persone e/o quando l'oggetto di una deliberazione abbia attinenza con singole persone. In tali casi il voto è segreto.

Art. 48 Verbale delle sedute

Di ogni seduta, a cura del Segretario, si redige un verbale che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti, il contenuto di ogni intervento, l'esito e le modalità di ogni eventuale votazione.

Il verbale è depositato presso l'Ufficio di Dirigenza, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario entro dieci giorni dalla seduta. Detto verbale deve essere letto ed approvato nella seduta successiva dopo che il Presidente avrà dichiarato valida la seduta stessa; solo allora le delibere verbalizzate possono essere pubblicate.

Sul verbale della seduta precedente, ciascun Consigliere, ove ne ravvisi la necessità può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate nel verbale. Tutte le possibili rettifiche, una per volta, debbono essere messe a votazione per alzata di mano. Si passa poi alla votazione definitiva del verbale eventualmente modificato.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati nella sezione "organi collegiali" del sito web dell'Istituto, a disposizione di tutti gli interessati.

Art. 49 Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione della copia integrale del testo della deliberazione adottata in apposito albo d'Istituto on line.

I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati presso l'Ufficio di Dirigenza della scuola.
Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le delibere concernenti singole persone, dati personali, dati sensibili.

Art. 50 Decadenza da Consigliere

I membri del Consiglio che non partecipano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati: il primo candidato non eletto della lista del Consigliere decaduto. L'atto di surroga è di competenza della Dirigente Scolastica.

I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni decorrono nel momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Il Collegio dei Docenti

Art. 51 Il Collegio dei Docenti: composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti del Liceo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 52 Il Collegio dei Docenti: funzioni

Il Collegio dei Docenti è l'organo responsabile dell'organizzazione didattica ed educativa della scuola.

Svolge le seguenti funzioni:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo-didattico;
- elabora il Piano Triennale dell'Offerta formativa, approva il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento, i progetti d'Istituto, il Piano di aggiornamento, il Piano annuale Inclusione (PAI), il Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti, l'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività didattica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto alla scelta dei sussidi didattici adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- individua le Funzioni Strumentali all'Insegnamento, i Coordinatori/trice di Classe, i Responsabili dei Dipartimenti delle aree disciplinari e avanza proposte sulla micro-organizzazione di Istituto;

Art. 53 Il Collegio dei Docenti: convocazione

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico secondo il Piano annuale delle attività. Può essere convocato anche su richiesta da almeno un terzo dei docenti, con cinque giorni di preavviso. Di ogni seduta, a cura del Segretario, si redige un verbale che deve contenere i nomi dei docenti presenti, il contenuto di ogni intervento, l'esito e le modalità di ogni eventuale votazione.

Art. 54 Il Collegio dei Docenti: deliberazione e verbalizzazione

PREMESSA

Il verbale del collegio dei docenti rappresenta l'elemento materiale in grado di attestare lo svolgimento della seduta e la relativa formazione della volontà dell'organo, durante la fase di discussione e la successiva delibera e la sua approvazione rappresenta il momento di perfezionamento dell'iter procedurale. Pertanto il verbale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale e in quanto documento giuridico riporta ciò che giuridicamente interessa.

- a. Il verbale del Collegio dei docenti è redatto da uno dei collaboratori del Dirigente scolastico, in casi eccezionali l'incarico può essere assolto da un volontario.
- b. La redazione del verbale deve avvenire entro dieci giorni dalla seduta dell'ultimo Collegio dei docenti e il verbalizzante è tenuto a inserire le eventuali note che gli vengono proposte dai docenti, se queste pervengono entro cinque giorni dalla pubblicazione del verbale
- c. Il docente non può avanzare una richiesta di integrazione del verbale se non ha seguito la procedura di cui alla lettera b)
- d. Nel caso in cui il docente abbia seguito la procedura di cui alla lettera b) ma non si ritenga soddisfatto delle correzioni apportate dal segretario verbalizzante, il medesimo segretario verbalizzante della seduta in corso ha l'obbligo di trascrivere le parole del docente che saranno inserite nel verbale della seduta in corso.

I Consigli di Classe

Art. 55 Il Consiglio di Classe: composizione

Il Consiglio di Classe è formato dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti di una determinata classe, anche gli insegnanti di sostegno che sono contitolari delle classi interessati con gli stessi diritti/doveri di tutti i docenti, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti della classe. Il Dirigente Scolastico può delegare le proprie funzioni ad un Coordinatore/trice di classe.

Art. 56 Il Consiglio di Classe: funzioni

Il Consiglio di Classe progetta, organizza, verifica, controlla e valuta la vita didattica della classe di appartenenza.

Il Consiglio di Classe:

- organizza, programma e discute le scelte e gli interventi didattici della classe, inclusi i Piani di lavoro personalizzati sulla base dei bisogni degli studenti BES.
- formula al Collegio dei Docenti proposte educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione nell'ambito del PTOF,
- provvede alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari,
- propone e discute le attività parascolastiche ed extra scolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e le visite didattiche e l'Alternanza scuola lavoro,
- propone e discute la scelta dei libri di testo,
- discute riguardo a situazioni problematiche nella classe e decide per eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 57 Il Coordinatore di Classe: funzioni

Il Coordinatore di Classe ha le seguenti funzioni:

- provvede alla rilevazione delle assenze frequenti e/o prolungate e dei ritardi e alla convocazione delle famiglie per la comunicazione di rito;
- presiede i consigli di classe in assenza del Dirigente;
- cura la tenuta del registro di classe ed informa l'ufficio di Presidenza su tutto quanto in esso vi venga annotato di rilevante da parte dei docenti;
- rappresenta i docenti del Consiglio di classe nei rapporti collegiali con le famiglie;
- provvede alla consegna e alla raccolta delle comunicazioni alle famiglie;
- raccoglie, in tempo utile, tutto il materiale necessario per procedere agli scrutini quadrimestrali e finali e provvedere alla digitazione a sistema del prospetto delle proposte di voto;
- provvede alla compilazione dei verbali del C.d.C. e all'aggiornamento della documentazione relativa ai lavori del stesso (statini dei voti, certificazioni attività, certificazioni mediche, etc.);
- solo per le classi del quinto anno coordina lo svolgimento delle simulazioni delle prove d'esame e la redazione del Documento del 15 Maggio inclusa la determinazione del punteggio aggiuntivo per l'ammissione all'Esame di Stato.

Art. 58 Il Consiglio di Classe: convocazione

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico secondo il Piano Annuale delle attività. Può essere convocato anche su richiesta, da un terzo dei docenti, con almeno cinque giorni di preavviso. Alla valutazione periodica e finale non partecipano la componente genitori e studenti.

Il Comitato di Valutazione dei Docenti

Art. 59 Il Comitato di Valutazione dei Docenti: composizione

Il Comitato di Valutazione dei Docenti è composto:

- a. dal Dirigente Scolastico che lo presiede,
- b. due docenti scelti dal Collegio dei Docenti,
- c. un docente scelto dal Consiglio di Istituto,
- d. un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio di Istituto,
- e. un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio di Istituto,
- f. un componente esterno individuato dall'USR.

Art. 60 Il Comitato di Valutazione dei Docenti: funzioni

Il Comitato di Valutazione ha i seguenti compiti:

- a. individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base del punto 3, lettere a b c, comma 129 della Legge n. 107 del 2015;
- b. esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente (neoassunti). In questi casi il Comitato di Valutazione si riunisce in composizione ristretta ed è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente scelto al Collegio di Istituto, da un docente scelto al Collegio dei Docenti e dal docente tutor del neoassunto;

- c. valuta il servizio su richiesta dell'interessato, in tali casi è presente anche la componente genitore e studente;
- d. riabilita il personale docente, secondo quanto definito dall'art. 501 del D.lgs n. 297 del 1994.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Pagina | 8

Art. 61 Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI): composizione

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico che nomina i componenti: docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente il personale amministrativo o tecnico o ausiliare. Lo specialista dell'Azienda Sanitaria Locale che partecipa è nominato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 62 Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI): funzioni

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano annuale dell'Inclusione e i Consigli di Classe per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per la definizione e l'attuazione del Piano annuale dell'Inclusione il GLI può avvalersi della consulenza delle seguenti risorse: genitori, alunni, rappresentanti delle Associazioni territoriali delle persone con disabilità.

Per la realizzazione del Piano annuale dell'Inclusione il GLI collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

La Commissione Elettorale

Art. 63 La Commissione elettorale: composizione

La Commissione elettorale è costituita in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti all'interno del Consiglio d'Istituto.

Presso il Liceo *Gentileschi* la Commissione elettorale è formata da cinque membri: due docenti di ruolo, due lavoratori del personale ATA di ruolo, ed uno studente.

La Commissione elegge a maggioranza dei suoi membri il proprio Presidente che designa un segretario con funzioni verbalizzanti.

I membri della Commissione non possono presentarsi in Liste elettorali.

Art. 64 La Commissione elettorale: funzioni

Sulla base della comunicazione dei nominativi delle Liste elettorali dei docenti, del personale ATA, alunni e genitori della Dirigente Scolastica entro il 35° giorno antecedente all'elezioni (60° in caso di più elezioni) la Commissione:

- a. aggiorna gli elenchi:
 - dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola,
 - dei genitori (o di chi ne fa le veci) degli alunni iscritti nella scuola,
 - del personale ATA di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola,
- b. controlla le Liste elettorali (sottoscrizione, simboli, numeri; numero dei componenti) e si accerta che non siano candidati i componenti della Commissione elettorale. Questi ultimi possono solo sottoscrivere le Liste ma non si possono candidare.
- c. provvede alla costituzione del seggio, designa alla Dirigente Scolastica che provvede alla nomina, il Presidente il Segretario e gli scrutatori

- d. fornisce le schede e il materiale di cancellaria necessario per le votazioni
- e. riceve e conserva tutto il materiale delle votazioni (verbali, schede elettorali)
- f. proclama gli eletti
- g. riceve e risolve eventuali reclami o ricorsi

Art. 65 La Commissione elettorale: delibere e durata

La Commissione è nominata 45 giorni prima delle elezioni e non oltre i 60 giorni in caso di elezioni che interessano più Organi Collegiali. Può deliberare solo in presenza della metà dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dura in carica tre anni

La Rappresentanza Sindacale Unitaria

Art. 66 La rappresentanza sindacale unitaria: composizione

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è formata da docenti e personale ATA appartenenti a diverse sigle sindacali.

Art. 67 La rappresentanza sindacale unitaria: funzioni

La Rappresentanza Sindacale Unitaria ha le seguenti funzioni:

- a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. vigila sulla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto;
- c. vigila sui criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA compresa la quota relativa all'Alternanza scuola-lavoro e ai progetti nazionali e comunitari (PON....);
- d. vigila su criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale,
- e. vigila sui criteri e le modalità dell'applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione del contingente di personale;
- f. vigila sui criteri per l'individuazione di fasce temporali e flessibilità oraria in entrata ed in uscita per il personale ATA, al fine di ottenere una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- g. vigila sui criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- h. vigila sui criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i. sottoscrive la contrattazione di Istituto che si svolge dal 15 settembre al 30 novembre.